

RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



## Codice penale e Codice penale militare

# (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale)

#### Modifica del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 2018<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 2018<sup>2</sup>, decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Codice penale<sup>3</sup>

Art. 261bis

Discriminazione e incitamento all'odio Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,

1 FF 2018 3209

2018-1644 1609

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2018** 4431

<sup>3</sup> RS 311.0

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

## 2. Codice penale militare<sup>4</sup>

Art. 171c cpv. 1

Discriminazione e incitamento all'odio <sup>1</sup> Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è stata accettata dal popolo il 9 febbraio 2020.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 20206.

3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> FF **2020** 3965

Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 marzo 2020.